



# COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

Prot. 20850  
Ordinanza n. 27

## **CALENDARIO DI APERTURA PER L'ANNO 2010 DELLE ATTIVITA' DI:**

**COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE  
FISSA, COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE, ACCONCIATORE ED  
ESTETISTA**

### **IL SINDACO**

#### **Nel rispetto dei principi stabiliti:**

- ⇒ dal Decreto Legislativo n. 114 – titolo IV del 31.03.1998;
- ⇒ dalla Legge Regionale n. 14 del 23.07.99 e n. 15 del 21.03.2000;
- ⇒ dalla Legge Regionale n. 22 del 03.04.2000;
- ⇒ dalla Legge Regionale n. 30 del 28.11.2007;
- ⇒ dalla Legge Regionale n. 9 del 29/06/2009;
- ⇒ dalla Legge n. 1 del 04.01.90;
- ⇒ dalla Legge n. 174 del 17.08.2005;

**VISTO** l'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, il quale alla lettera d) attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

**VISTO** l'art. 50 comma VII del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 T.U.E.E.L.L., che stabilisce che il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari, le giornate di apertura e chiusura, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio



# COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

**VISTI** gli artt. 11 e seguenti del D.lgs. 114/98 relativamente alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali;

**VISTA** la nuova disciplina per gli orari degli esercizi commerciali introdotta dalla L.R. 28 novembre 2007, n° 30 che ha integrato e modificato la L.R. 3 aprile 2000, n° 22 "disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali";

**VISTA** la Legge Regionale n. 9 del 29/06/2009 che ha introdotto modifiche alla Legge Regionale n. 22 del 3 aprile 2000;

**DATO ATTO** che in ordine al presente provvedimento di regolamentazione del calendario di apertura 2010 è stato acquisito il parere favorevole espresso dall'Associazione Commercianti del mandamento di Corsico – delegazione di Buccinasco;

**VISTE** le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

**RITENUTO** opportuno provvedere a disciplinare il calendario degli esercizi commerciali applicando i principi contenuti nella nuova legge regionale;

## DISPONE

**che venga adottato dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2010 il calendario dei giorni di apertura e chiusura dei negozi ed altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa, attività di commercio sulle aree pubbliche, attività di acconciatore ed estetista come contenuto nell'unito documento.**

Buccinasco, lì 26 novembre 2009

IL SINDACO  
**Loris Cereda**



# COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

**Calendario di apertura delle attività di: Commercio in sede fissa, Commercio su aree pubbliche, acconciatori ed estetisti valido dal 01 gennaio al 31 dicembre 2010.**

## **CAPO I COMMERCIO IN SEDE FISSA**

### **1 Ambito di applicazione**

La presente disciplina, determinata in base alle norme di cui all'art. 5 bis della L.r. 22/2000 così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett.g della L.R. 30/2007 e dalla L.R. 9/2009, si applica a tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa presenti sul territorio, così come definiti dall' art. 4 del D.Lgs n°114 del 31 marzo 1998, ad eccezione di quelli la cui attività prevalente rientri nelle tipologie previste nell'art. 13 comma 1 del medesimo decreto.

### **2 Apertura domenicale e festiva**

gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, alimentari o non alimentari, aventi superficie di vendita fino a mq. 250 (esclusa la superficie adibita a uffici, magazzini e simili ex art. 4 del D.lgs. 114/98) possono rimanere aperti nelle giornate domenicali e festive di tutto l'anno.

tutti gli esercizi di vendita al dettaglio possono osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

tutti gli esercizi commerciali hanno l'obbligo di chiusura durante le seguenti festività: **1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre pomeriggio ed il 26 dicembre;**

E' data facoltà di apertura, agli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore ai 250 mq, durante il corso dell'anno, nelle seguenti domeniche o altre festività:

**3 gennaio  
7 febbraio  
7 marzo  
2 maggio  
30 maggio  
6 giugno  
4 luglio  
1 agosto  
5 settembre  
3 ottobre  
7 novembre  
5, 8, 12, 19, 25 mattina, dicembre**

le ulteriori cinque giornate di apertura a scelta del comune per l'anno 2010 sono individuate come segue:

**31 gennaio  
14 febbraio  
18 aprile  
2 giugno  
19 settembre**

### **3 attività di acconciatore**

La disciplina del presente capo si applica alle attività di acconciatore, così come definite dalla L. n. 174 del 17 agosto 2005, presenti in tutto il territorio comunale, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.



# COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

Agli acconciatori con superficie superiore ai 250 mq è data facoltà di apertura nelle domeniche e festività sopra elencate sempre che non cadano in una delle date in cui è previsto l'obbligo di chiusura.

Gli acconciatori con superficie fino a 250 mq possono rimanere aperti nelle giornate domenicali e festive di tutto l'anno.

## **4 attività di estetista**

La disciplina del presente capo si applica alle attività di estetista, così come definite dalla L. n. 1 del 4 gennaio 1990, presenti in tutto il territorio comunale, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

Al centri estetici con superficie superiore ai 250 mq è data facoltà di apertura nelle domeniche e festività sopra elencate sempre che non cadano in una delle date in cui è previsto l'obbligo di chiusura.

I centri estetici con superficie fino a 250 mq possono rimanere aperti nelle giornate domenicali e festive di tutto l'anno.

## **5 Turni di panificazione**

Ai sensi dell'art. 11 – comma 13 della Legge n. 265/1999, all'attività di panificazione autorizzata ai sensi della Legge n. 1002/1956, si applica l' art. 13 comma 2 del D.Lgs 114/1998 che stabilisce che gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

Nelle giornate prefestive è obbligatoria la doppia panificazione e in quelle che precedono due giornate festive la tripla panificazione:

Martedì 5 gennaio	Doppia panificazione
Mercoledì 6 gennaio	Chiusura
Sabato 3 aprile	Tripla panificazione
Domenica 4 aprile	Chiusura
Lunedì 5 aprile	chiusura
Venerdì 30 aprile	Tripla panificazione
Sabato 1 maggio	Chiusura
Domenica 2 maggio	Chiusura
Martedì 1 giugno	doppia panificazione
Mercoledì 2 giugno	chiusura
Sabato 14 agosto	Doppia panificazione
Domenica 15 agosto	chiusura
Sabato 30 ottobre	Tripla panificazione
Domenica 31 ottobre	Chiusura
Lunedì 1 novembre	chiusura
Martedì 7 dicembre	doppia panificazione
Mercoledì 8 dicembre	chiusura
Venerdì 24 dicembre	Tripla panificazione
Sabato 25 dicembre	chiusura
Domenica 26 dicembre	Chiusura
Venerdì 31 dicembre	Tripla panificazione
Sabato 1 gennaio 2011	Chiusura
Domenica 2 gennaio 2011	Chiusura
Mercoledì 5 gennaio 2011	Doppia panificazione
Giovedì 6 gennaio 2011	chiusura

E' fatto divieto di effettuare la panificazione nelle giornate domenicali e festive ai sensi dell'art. 5 bis comma 4 della L.R. 22/2000 così come modificata dalla L.R. 30/2007.



# COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

## FESTA DEL SANTO PATRONO

Si precisa che il giorno **19 settembre** giorno della festa del Santo Patrono l'attività di panificazione è facoltativa.

### **6 Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 5ter della L.R. n. 22/2000:

da €. 500,00 a €. 2.000,00 per gli esercizi di vicinato;

da €. 2.000,00 a €. 5.000,00 per le medie strutture;

da €. 5.000,00 a €. 30.000,00 per le grandi strutture di vendita.

## **CAPO II** **COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

### **1 Ambito di applicazione**

La presente disciplina si applica ai mercati ed alle altre attività di vendita e somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, previste dal D. L.gs. N. 114/98 e in particolare dall'art. 27, incluse quelle degli artigiani e industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione o allevamento. Non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio.

### **2 Esercizio dell'attività nelle giornate domenicali e festive**

Si dà facoltà agli esercenti dei mercati settimanali scoperti di effettuare il mercato nelle seguenti giornate festive :

**01 gennaio**

**01 maggio**

**02 giugno**

**08 dicembre**

### **3 Sanzioni**

Le trasgressioni alle prescrizioni del presente capo sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 come previsto dall'art. 29.2 del D.Lgs. n. 114/98.

## **CAPO III** **NORME FINALI**

1 – Le disposizioni contenute nella presente ordinanza entrano in vigore il giorno 01 gennaio 2010 e sono valide fino al 31 dicembre 2010.

Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.



# COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

## **2 - Sanzioni**

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente in relazione alle diverse tipologie di esercizio.

Buccinasco, lì 26 novembre 2009

IL SINDACO  
**Loris Cereda**